

---

# ASSOPREVIDENZA

---

ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Prot. n. 90 LC/pg

Torino, 30 dicembre 2009

**Anno 2008, circ. n. 34**

**AGLI ASSOCIATI**

Loro sedi

Oggetto: richieste di pagamenti di imposte per prestazioni in capitale erogate a “vecchi iscritti”. Sentenza 8 settembre 2009, n. 423 della Commissione Tributaria di Milano, Sez. 1.

Si fa riferimento alla circolare associativa n. 8/2008, ove erano state fornite, in via affatto schematica e meramente orientativa, alcune indicazioni utili per formalizzare opposizione avverso le cartelle notificate ad ex iscritti a forme pensionistiche complementari ad opera di Uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate, ad esito di controlli automatici concernenti le prestazioni in capitale percepite nell’anno 2003 o successivi.

In argomento, si segnala, ora, un interessante pronunciamento della Commissione Tributaria Provinciale di Milano. Si tratta della sentenza della Prima Sezione n. 423 dell’8 settembre scorso, gentilmente fornitaci da una forma pensionistica associata. La sentenza – a quanto ci consta – è la prima a svolgere un’analisi complessiva della questione: con essa i giudici tributari hanno accolto il ricorso proposto da un pensionato, cui era stata notificata una cartella di pagamento per maggior IRPEF a seguito di uno dei menzionati controlli automatici.

Com’è noto, la riliquidazione dell’imposta dovuta sulle prestazioni in capitale erogate a “vecchi iscritti” nel 2003 o in anni successivi è derivata da istruzioni di servizio, inviate a tutte le sedi periferiche, dalla Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti. Con esse gli Uffici centrali dell’Agenzia delle Entrate avevano indicato una diversa e nuova interpretazione dell’art. 20, comma 1, del t.u.i.r.. In particolare, attraverso dette istruzioni (successivamente confermate nel paragrafo 5.2. della Circolare 18 dicembre 2007, n. 70/E: cfr. circolare associativa n. 57/2007), l’Agenzia delle Entrate aveva invitato gli Uffici periferici a rideterminare l’aliquota da applicare sulle prestazioni in capitale erogate, riferibili al maturato contributivo dal 1° gennaio 2001, applicando un’aliquota

interna costruita in base ad un reddito di riferimento calcolato considerando al numeratore il solo montante *post* 1° gennaio 2001 e al denominatore il solo periodo di contribuzione *post* 1° gennaio 2001. Come rammenteranno gli Associati, in precedenza, sulla base di quanto la stessa Agenzia aveva ritenuto nella circolare n. 29/E del 2001, l'aliquota c.d. interna da applicare ai montanti *post* 1° gennaio 2001 era determinata in base ad un reddito di riferimento calcolato considerando, nell'algoritmo prefigurato dall'art. 19 del t.u.i.r., al numeratore l'ammontare totale della prestazione in capitale (maturata prima e dopo il 1° gennaio 2001) e al denominatore l'intero periodo di contribuzione. Il nuovo criterio di determinazione dell'aliquota interna ha comportato, prevalentemente, un aumento, talora di ammontare significativo, della tassazione, soprattutto nel caso di destinazione (su base del tutto volontaria, per i "vecchi iscritti"), nel periodo 2001/2006, di quote di TFR alla previdenza complementare.

Nella citata circolare associativa n. 8/2008 erano stati indicati alcuni argomenti tanto di ordine procedimentale quanto di merito che potevano essere fatti valere dagli ex iscritti per opporsi alle maggiori pretese del fisco.

La sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Milano accoglie il ricorso dell'ex iscritto cui era stata notificata la cartella di pagamento sia nel merito sia in rito.

Nel merito i giudici milanesi si limitano ad osservare che la riliquidazione effettuata dall'Ufficio sarebbe in contrasto con l'art. 23, comma 5, terzo periodo, del d.lgs. n. 252/2005, che ha abrogato l'art. 20 del t.u.i.r., norma che consentiva tale riliquidazione. In buona sostanza, per la Commissione Tributaria Provinciale di Milano l'art. 23, comma 5, terzo periodo, del d.lgs. n. 252/2005, avrebbe una valenza generale, nel senso di escludere qualsivoglia potere di riliquidazione da parte degli Uffici. Non solo, dunque, quello espressamente soppresso di cui all'art. 20 del t.u.i.r. (riliquidazione in base all'aliquota media del quinquennio), ma anche eventuali riliquidazioni sulla base di un diverso criterio di calcolo dell'aliquota da applicare sulle prestazioni in capitale erogate.

In rito, la Commissione osserva testualmente che *"l'Ufficio ha emesso il ruolo ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. 600/1973, ma tale articolo non consente il tipo di riliquidazione effettuata in quanto non ricorrono i presupposti di cui al citato art. 36 bis, poiché non si tratta di correzione di errori o riduzioni di detrazioni o deduzioni esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge, ma di una nuova e diversa riliquidazione delle imposte già liquidate dal sostituto di imposta all'atto della erogazione delle somme"*.

Nell'evidenziare l'importanza della sentenza in oggetto, se non altro con riguardo all'affermazione da ultimo riportata, di carenza dei presupposti applicativi dell'art. 36 bis del D.P.R. n.600/1973 (disposizione, a quanto consta, cui comunemente fanno ricorso gli uffici), si conferma che Assoprevidenza continuerà a monitorare con attenzione la questione, che coinvolge una larga platea di ex iscritti a forme pensionistiche associate, non mancando di segnalare ogni ulteriore contributo giurisprudenziale di cui venga a conoscenza.

In tale ottica, si coglie l'occasione per ribadire la consueta generale richiesta di cortese e fattiva collaborazione da parte degli Associati, al fine di darci tempestiva segnalazione di ogni e qualsivoglia novità di carattere giurisprudenziale che abbiano occasione di "intercettare" in conseguenza della loro operatività.

Con i migliori e più cordiali saluti.

IL PRESIDENTE  
(F.to Sergio Corbello)